



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE C.U.C - PROVVEDITORATO

Data 18.02.2022

Atto n° 378

Oggetto: **Revoca procedura di gara di cui alla Determinazione del Dirigente n. 2587 del 04/12/2018 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera - Durata anni 5 (cinque) - Indizione procedura aperta, approvazione schema bando di gara, schema disciplinare di gara con allegati e schema convenzione - CIG 7703287986"**.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 16.02.2022

Il Delegato
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 131 del 27.01.2022)
F.TO Arch. Giancarlo Eterno

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € è imputata al CAP.

VISTO: si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 18.02.2022

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE C.U.C. - Provveditorato

Premesso:

- Che con Determinazione del Dirigente n. 2587 del 04/12/2018 e per le motivazioni tutte nella stessa riportate, è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente,

relativamente all’Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera - Durata anni 5 (cinque)”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 come modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) e dell’art. 173 comma 2 del suddetto decreto.

- che con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2587 del 04/12/2018 sono stati altresì approvati lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara con allegati e lo schema convenzione.

- che tutta la documentazione di gara è stata successivamente pubblicata, ai sensi dell’art. 216, c. 9, del citato D. lgs. 50/2016 su:

G.U.C.E (GU/S) S15 - 22/01/2019 - 32696-2019-IT

G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.11 del 25/01/2019;

- n. 2 Quotidiani nazionali e locali;

- Servizio Contratti Pubblici il 25.01.2019

- Albo Pretorio dal 25/01/2019 al 06/03/2019;

- “Bandi e gare” del sito istituzionale del Comune di Vittoria;

- che in data 06/03/2019 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, ed entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 2 offerte da parte di altrettante ditte interessate, mentre nessun plico è pervenuto oltre il termine suddetto.

- che non è stata effettuata alcuna seduta di gara e che pertanto non si è proceduto all’apertura dei plichi pervenuti che risultano integri e depositati presso la direzione CUC.

- Dato atto che:

- la legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019), all’art. 1, commi da 738 a 783 e commi da 784 a 815, ha previsto a decorrere dall’anno 2020 un diverso assetto normativo della fiscalità degli Enti Locali, consistente in una diversa articolazione dei tributi locali;

Atteso che:

- l’intervento legislativo ha apportato significative novità anzitutto sul fronte della *riscossione di tutti i tributi comunali*, per i quali sono varate discipline in tema di semplificazione e di potenziamento delle procedure con l’introduzione di un avviso di accertamento che diventa “esecutivo”, cioè consente l’attivazione delle azioni di recupero coattivo senza bisogno della notifica di ulteriori atti come la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale (art. 1, commi 784 - 815, L. 160/2019);

- la riforma introdotta con la Legge di bilancio ha comportato poi un rilevante accorpamento sotto il profilo dell’*imposizione sugli immobili*, ove il precedente binomio IMU - TASI viene superato, confluendo nella sola IMU sul piano della disciplina normativa, del gettito in entrata (le rispettive aliquote sono unificate, in sostanza

attraverso una somma aritmetica) e dei conseguenti, necessari adempimenti gestionali (bonifica banche dati, controlli, accertamento, recupero coattivo, contenzioso);

- inoltre dal 1 gennaio 2021 è stato introdotto, in *sostituzione della TOSAP*, il Canone Unico per il commercio su aree pubbliche, che riguarderà l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, destinato ad unificare il vecchio tributo con altri tipi di occupazione di suolo pubblico secondo le regole dettagliate nei regolamenti comunali degli enti locali, come ad esempio quelle da parte di edicole, chioschi destinati alla rivendita e non posizionati in spazi riservati ai mercati, tendoni di attività commerciali, ma anche insegne e messaggi pubblicitari, con conseguente accorpamento in questi ultimi casi dell'attuale *Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)*;

- la documentazione inerente alla gara in oggetto, e *in primis* il capitolato speciale che ne delinea in dettaglio i contenuti era stata predisposta nel corso dell'anno 2018 sulla base delle esigenze operative rilevate per il Servizio tributi nel detto periodo, all'esito di un'analisi condotta anche sulle modalità di gestione adottate negli anni precedenti; il conseguente quadro d'insieme era stato approvato con determinazione del dirigente tributi e servizi fiscali n. 2503 del 22/11/2018 e la somma occorrente per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio de quo impegnata ai capitoli del bilancio comunale 2018.

CONSIDERATO che:

- il Bando di gara prevedeva i seguenti "Requisiti di idoneità professionale":

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) *Iscrizione all'albo ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.*

- la Legge di bilancio 2020 è intervenuta anche in questa materia (v. art. 1, c. 805), provvedendo alla istituzione, di una sezione separata dell'albo riservata ai soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le *attività di supporto* propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Pertanto, l'evidente intenzione del Legislatore - confermata dalla relazione accompagnatoria della L. 160/2019 - di non escludere dal mercato le imprese sprovviste dei requisiti richiesti per iscriversi all'Albo "principale" e che svolgono "esclusivamente" i servizi di supporto a quelli di riscossione e accertamento delle entrate locali, **disponendo per tali imprese una apposita sezione separata dell'Albo** alla quale potersi iscrivere grazie a requisiti più contenuti (*in primis* di capitale: quelli tecnici, professionali e di onorabilità saranno appositamente precisati con l'emanando decreto del MEF), postula una necessaria rimeditazione dell'originario orientamento dell'Amministrazione circa lo specifico requisito di partecipazione, nel senso di valutare l'opportunità di adeguarlo alla prospettiva di un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare a selezioni per l'affidamento di attività di supporto.

RILEVATO altresì, che il disciplinare di gara prevedeva per l'attribuzione dei punteggi economici che l'elemento "Ai" nella formula era considerato prima come ribasso offerto

e poi come il rapporto tra aggio offerto e aggio di gara e che la formula prevista nel disciplinare di gara porterebbe come conseguenza che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulterebbe quella con l'offerta di un aggio maggiore anziché dell'aggio minore (più conveniente per l'Ente); in altre parole, la formula prevista nel disciplinare di gara determinerebbe un'ingiusta sottovalutazione della componente economica dell'offerta ed effetti opposti e incompatibili con la ratio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (volto a privilegiare il ribasso maggiore ovvero, nel caso specifico, la percentuale minore di aggio offerto), risultando affetta da illogicità ed irragionevolezza e che pertanto al fine di evitare implicazioni errate nelle valutazioni di gara con possibili effetti sul contenzioso per l'Ente, si ritiene di intervenire con il presente atto.

RITENUTO in particolare, che le prospettive di incasso su cui si è costruita la gara per l'affidamento del servizio de quo, formulate sull'analisi storica dei flussi, allo stato attuale, non possano vantare alcuna attendibilità.

- Preso atto:

- che la nuova Amministrazione, da poco insediata, con Deliberazione n.35 del 31.01.2022 ha approvato il nuovo DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024 contenente le linee programmatiche di mandato previste all'art. 46 co. 3 del TUEL e lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024.

- che alla luce delle intervenute modifiche normative e dell'approvazione del nuovo bilancio comunale occorrerà ridefinire il servizio de quo (modalità, costi, capitoli etc.)

CONSIDERATO che:

- la valutazione in ordine alla possibile revoca di una procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, che è chiamata a decidere, secondo gli ordinari canoni della autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto;

- quanto appena esposto si traduce nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico allorquando questo muti o vi sia una sua diversa valutazione della realtà operativa;

RITENUTO che l'adozione di un provvedimento di revoca, in questa circostanza, rappresenti un potere / dovere in capo alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, laddove si manifestino situazioni che possono pregiudicare i principi sottesi alle procedure stesse;

RICHIAMATO il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di gare d'appalto, suffragato anche dall'ANAC, secondo cui, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella assoluta potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli eventuali atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna se non addirittura sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr. ad es. delibera n. 400 del 5 aprile 2017);

Constatato che, nel caso specifico:

- la procedura indetta non è giunta all'aggiudicazione, non essendo stata effettuata alcuna seduta di gara e che non si è proceduto all'apertura dei plichi pervenuti che risultano integri e depositati presso la direzione CUC.

- ricorrono dunque le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela mediante *revoca* dei propri provvedimenti per: *sopravvenuti motivi di pubblico interesse* ovvero nel caso di *mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento* o, come nel caso in questione, di *nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*;

Tutto ciò premesso

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel presente dispositivo:

1) di revocare in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990, per i motivi di interesse pubblico di cui in narrativa, legati ad una nuova ponderazione degli stessi, la determinazione dirigenziale n. 2587 del 04/12/2018 ed i relativi allegati, con la quale è stato autorizzato l'espletamento della gara per l' "*Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera - Durata anni 5 (cinque)- CIG 7703287986*".

2) Dare atto che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO Sig.ra Anna Leonardi

Il Delegato
con funzioni dirigenziali
(D.D. n. 131 del 27.01.2022)
F.TO Arch. Giancarlo Eterno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 23.02.2022 AL 09.03.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO